



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 43 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 4 giugno 2018 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 20/6/2018..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 27/6/2018.....

Pavia, 20/6/18

IL SEGRETARIO GENERALE

(Luigi Boldrin)





DELIB. N. 43	TITOLO	RICORSO AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16.2.2018 "RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO MEDIANTE ACCORPAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI E DEL PERSONALE, A NORMA DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25.11.2016 N. 219" – ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 2960 DEL 16.5.2018 – DETERMINAZIONI IN MERITO
---------------------	---------------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 4.6.2018

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Assente	favorevoli: 7
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Assente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.





Il Presidente introduce l'argomento richiamando il provvedimento n. 18 del 27.2.2018 con cui la Giunta Camerale ha deliberato di procedere avverso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219" mediante ricorso al TAR del Lazio in merito alla mancata applicazione - relativamente all'accorpamento delle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia - delle indicazioni metodologiche definite per l'individuazione della sede legale del nuovo ente accorpato.

In esecuzione al citato provvedimento lo Studio Legale Travi - Avvocati Aldo ed Elena Travi, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente camerale per il ricorso suddetto, ha provveduto al deposito del medesimo presso il TAR il 9 aprile scorso. Inoltre, analogamente a quanto fatto in precedenza, ulteriore ricorso di annullamento previa sospensione del decreto in questione è stato depositato dallo Studio legale del Prof. Giuseppe Franco Ferrari su incarico di alcune associazioni di categoria, in ragione del loro ruolo di portatrici di interessi del tessuto imprenditoriale locale. Tutto ciò sempre in via prudenziale e a scopo cautelativo in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, verrebbe portato a compimento il processo riorganizzativo nei tempi normativamente prescritti, con il conseguente venir meno della capacità giuridica dell'Ente camerale pavese dovuto alla nascita del nuovo Ente accorpato; da qui la necessità che vi siano altri soggetti legittimamente interessati a proseguire nel processo di annullamento del decreto.

Tutto ciò premesso il Presidente informa che la trattazione dell'istanza cautelare in sede di camera di consiglio è avvenuta il 16 maggio u.s.: il TAR, come riferito dal Prof. Travi, con ordinanza numero di registro 2960/2018 ha respinto la richiesta di sospensione ritenendo che il ricorso non si presenta assistito da apprezzabili profili di "fumus boni iuris" in quanto la contestata indicazione della sede pare adeguatamente supportata dal riferimento - contenuto nella proposta di Unioncamere relativa alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere - alle delibere assunte dagli organi delle Camere di Commercio di Mantova e Cremona contenenti gli orientamenti assunti in materia di accorpamento. Non sembrerebbe inoltre rilevare né la mancata conclusione dell'iter di accorpamento delle citate Camere né l'asserita compiutezza del criterio sussidiario individuato nella proposta stessa.





termini analoghi il TAR, nella medesima sede, ha rigettato anche l'istanza proposta dalle già citate associazioni di categoria.

A conclusione il Presidente, in relazione a quanto sopra illustrato, informa che nei confronti della suddetta ordinanza del TAR è ammesso l'appello al Consiglio di Stato – entro trenta giorni dalla notifica della medesima o, in difetto di notifica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione – ed invita i Colleghi di Giunta ad una riflessione in merito alle decisioni da assumere.

Si apre quindi un approfondito dibattito, al quale intervengono tutti i componenti di Giunta, in cui vengono nuovamente analizzate attentamente le motivazioni che hanno supportato le decisioni di procedere avverso entrambi i Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 e del 16 febbraio 2018. Da tale confronto emerge la convinzione dell'illegittimità degli atti impugnati laddove individuano la sede legale del nuovo ente accorpato a Mantova, configurandosi un'oggettiva violazione dei criteri prefissati per l'individuazione delle sedi legali delle nuove Camere accorpate e contraddittorietà rispetto ad essi per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria.

A tali ragioni di diritto che fondano il “fumus boni iuris”, si aggiunge anche la persistenza dell'attualità del pregiudizio che il trasferimento della sede legale a Mantova arrecherebbe alla Camera di Pavia e, dunque, il “periculum in mora”, non preso in considerazione dal Giudice di primo grado.

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente e preso atto di quanto sopra evidenziato;

richiamato l'art. 27 dello Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 20 del 30.11.2011;

ritenuto che sussistano i presupposti per procedere avverso l'ordinanza in questione mediante appello al Consiglio di Stato;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR del Lazio del 16.5.2018, numero di registro 2960/2018, con cui è stata respinta l'istanza cautelare proposta nel giudizio promosso contro il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante





Camera di Commercio
Pavia

commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219”;

2. di dare mandato al Segretario Generale per l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la procura alle liti.

Al termine della trattazione del presente provvedimento il componente di Giunta Renato Perversi lascia la riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

IL PRESIDENTE
(Franco Bozi)